



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n° 47 del 03.7.2026

OGGETTO: procedimento di mediazione n. 3/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. OMISX –
Determinazioni

L'anno duemilaventisei il giorno 03 del mese di luglio alle ore 13:00 e
segg., nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il
Consiglio d'Amministrazione con l'intervento dei Signori:

Dott. Miloro Orazio
M° Scolaro Lorenzo
Avv. Tracò Oleg

Presidente
Consigliere
Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	
X	

Presente il Sovrintendente, avv. Gianfranco Scoglio

Presenti per il Collegio dei revisori il dott. Galizzi ed il dott. Di Bartolo, componenti effettivi

Presente il Dirigente ad interim, arch. Livia Bruno

Il Presidente, constatato il numero legale, avvia la trattazione dell'argomento in oggetto
specificato.

II CDA

VISTI

la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995;

il vigente Statuto;

il D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.";

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

la legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;

VISTI E RICHIAMATI

- il D.A. n. 18/Gab del 14.11.2024 con il quale l'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'E.A.R. Teatro di Messina;
- il verbale d'insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2024;
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.D.G. n° 949/S8 del 27.03.2026 con il quale l'Organo tutorio ha approvato in via amministrativa il bilancio pluriennale 2026-2028 adottato dal CdA con Deliberazione n. 20 in data 19.03.2026;

VISTA la proposta del Presidente, n. 20-2026, il cui contenuto descrive le procedure cui è stato dato seguito, dagli Organi dell'Ente - dal personale e dal legale incaricato, ognuno per le rispettive funzioni e competenze, ai fini del recupero del credito iscritto nella parte Entrate del bilancio in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con la società **Enigma**

VISTI e ritenuti gli atti allegati e/o richiamati, a supporto dell'attività istruttoria propedeutica alla formulazione della proposta medesima;

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta, R.G. proposte di Deliberazione n. 45/2026, al cui contenuto si rinvia;

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta in esame;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Sovrintendente;

RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica amministrativa reso in calce alla proposta in esame;

VISTA l'attestazione resa in merito al parere di regolarità contabile;

VISTI, altresì per quanto attiene gli atti e le policies di organizzazione e gestione dell'Ente:

- il D.A. n. 2379 del 15/09/2021 che approva il Regolamento di Organizzazione dell'Ente Teatro da parte dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e gli atti di organizzazione attuativi del medesimo; la deliberazione del C.d.A. n. 63 del 13 ottobre 2021 ad oggetto: "Disposizione per l'attuazione del nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con Decreto Assessorato regionale dello Sport, del Turismo e dello Spettacolo, del 15.09.2021";
- ed altresì

- il Provvedimento del Sovrintendente n. 6 del 22.10.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative regolamento organizzazione degli uffici approvato con D.A.15.09.2021; il Provvedimento del Presidente n. 1 del 30.11.2021 avente per oggetto Disposizioni attuative della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 22.11.2021 per il conferimento di Posizioni Organizzative per vacanza ruolo dirigenziale ex artt. 19 o 21 del CCRL 2016-2018 comparto non dirigenziale Regione Siciliana e enti art. I L.R. 10/2000; la determinazione del responsabile della PO Tecnica n. 17 del 31 gennaio 2022; la determinazione n. 18 del 21 febbraio 2022 del responsabile della PO Amministrativa e successiva determinazione n. 54 del 5 agosto 2022 del responsabile della PO amministrativa che, in attuazione al provvedimento del Presidente n° 01/2021, dispongono l'assegnazione del personale in relazione alla mappatura di processi e procedimenti secondo lo schema di organigramma e di funzionigramma disciplinato dal nuovo regolamento;

- la delibera del CdA n. 41 del 10 settembre recante "Assegnazione temporanea funzioni dirigenziali" e la successiva delibera di proroga delle funzioni, n. 16 del 27.02.2026;
- il vigente PIAO triennio 2025 - 2027 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2025 con deliberazione n. 72;

Ritenuto doversi procedere per le finalità e nelle funzioni sopra esposte,

A unanimità di voti

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. approvare integralmente la proposta del Presidente n. 20/2026 recante "Procedimento di mediazione n. 3/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. *OMISSIS* – Determinazioni" e, per l'effetto, preso atto dei contenuti della proposta formulata, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 3/2024, dal Mediatore dott. Natale Capone e formalizzata con pec n. 2184 in data 16/06/2026, si manifesta la volontà dell'Ente di non accettare la stessa, in considerazione delle seguenti osservazioni:

- la proposta del Mediatore non tiene in alcun conto le eccezioni spiegate dall'Ente, relative alla mancanza di qualsiasi provvedimento autorizzativo alle prestazioni dedotte dalla società *OMISSIS*;
- lo stesso Ausiliario tecnico ha sottolineato nella sua relazione la carenza di qualsiasi autorizzazione o accettazione da parte dell'Ente in relazione alle prestazioni dedotte da controparte, pur conteggiando le stesse nella sua ricostruzione contabile;

- una eventuale accettazione della proposta del Mediatore non potrebbe che porsi in contrasto con i principi inderogabili per mantenere la correttezza e la responsabilità nella gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni;

- la proposta del Mediatore non tiene in alcuna considerazione né i rilievi più volte formulati alla C.T.U. a cura del consulente di parte dell'Ente, dott. Cardelli, attinenti anche al mero aspetto contabile e ricostruttivo, né alle seconde note critiche redatte dal Dott. Cardelli che ha ribadito persino la sussistenza di errori di conteggio e palesi contraddizioni nella relazione di consulenza;

- la proposta del Mediatore, altresì, risulta quasi del tutto corrispondente a quella già formulata dalla controparte all'incontro di mediazione del 9/4/2026, non accettata dall'Ente Teatro per le medesime motivazioni sopra esposte;

2) si dà mandato all'avv. Cardile di manifestare, in nome e per conto dell'Ente, la non accettazione della proposta formulata dal Mediatore, dott. Natale Capone, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 3/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. *OMISSIS* ;

3) demandare alla Direzione dell'Ente l'adozione degli atti amministrativo-gestionali, connessi e conseguenti ai fini della esecuzione del presente atto deliberativo;

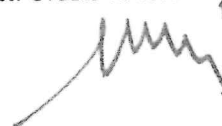
4) disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Sovrintendente
Avv. Gianfranco Scoglio



Il Presidente
Dott. Orazio Miloro





E.A.R. TEATRO DI MESSINA

Riservato all'Ufficio

R.G. Proposte di Deliberazioni

N. 45 Del 01 07 2026

Proponente: PRESIDENTE – DOTT. ORAZIO MILORO

Attività istruttoria curata da: Ufficio Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 20 DEL 01 LUGLIO 2026

OGGETTO: procedimento di mediazione n. 3/2024 E.A.R. Teatro di Messina vs. Omissi

– Determinazioni



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

- l'Ente si costituiva nel giudizio, n. 407/23 r.g.a.c. incardinato dinanzi alla II sez. Civile del Tribunale di Messina, contestando le asserzioni dell'opponente e rilevando che, dei crediti addotti dalla società, una parte (per il complessivo importo di € 61.829,60) era stata già oggetto di regolarizzazione contabile da parte dell'Ente e la restante parte afferiva a prestazioni effettuate in assenza di mandato dell'Ente e in assenza di formale impegno di spesa, contestando in ogni caso le quantificazioni avversarie le richieste a titolo di interessi;
- all'udienza tenutasi in data 23 maggio 2024 il G.I. disponeva, con Ordinanza del 25.5.2024, *"che le parti esperiscano un tentativo effettivo di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4 D.lgs 28/2010"* evidenziando altresì che *"il tentativo di mediazione è da ritenersi obbligatorio, essendo previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale"*;
- in ragione di quanto sopra l'avv. Cardile ha avviato, in nome e per conto dell'Ente, il procedimento di mediazione (istanza registrata al N. 3/2024 del registro degli affari di mediazione dell'Organismo) presso l'Organismo di Mediazione "ADR Commercialisti Messina" che, nel primo Avviso di convocazione a procedura di mediazione ex d.lgs 28/2010, comunica di aver nominato quale mediatore il Dott. Natale Capone (prot. 940/2024 - ns. prot. 2464/2024);
- dal Verbale di Mediazione del 26 giugno 2024 emerge che *"le parti concordano unitariamente di dare mandato al mediatore alla nomina di un ausiliare per procedere alla perizia della documentazione contabile e contrattuale che sarà fornita dalle parti"* e che il Mediatore in quella sede ha proceduto alla nomina del dott. Luigi Accordino, quale Ausiliario tecnico;
- in data 13 dicembre 2024 veniva acquisita agli atti dell'Ente (prot. 4238-2024) la Relazione a firma del dott. Luigi Accordino circa l'esito degli accertamenti condotti in ordine alla perizia della documentazione contabile e contrattuale fornita dalle parti in merito alla controversia di cui al giudizio n. 407/2023 R.G. pendente dinanzi alla II Sezione Civile del Tribunale di Messina;
- nel corso di un incontro tenutosi in data 18.03.2025, il dott. Accordino ha illustrato ulteriormente il proprio elaborato e le parti hanno avuto modo di esporre le loro argomentazioni e di proporre talune osservazioni e integrazioni documentali;
- successivamente agli esiti del suddetto confronto tra le parti il dott. Accordino ha proseguito i lavori integrando il proprio elaborato peritale ed in data 17 luglio 2025 è stata acquisita agli atti dell'Ente (prot. 2345-2025) la Relazione finale;
- tale relazione finale espone le seguenti risultanze: **OMISSIS** sarebbe creditore nei confronti dell'Ente Teatro per complessivi Euro 128.442,09 e complessivamente l'Ente Teatro sarebbe creditore nei confronti de **OMISSIS** per complessivi Euro 65.274,67; in definitiva il dare/avere tra le parti risulterebbe con una differenza a favore de **OMISSIS** per Euro 52.346,02;
- medio tempore l'Ente, su richiesta dell'avv. Cardile (prot. 1251/2025), che evidenziava i rischi derivanti da un eventuale esito pregiudizievole della consulenza disposta dal mediatore in considerazione del valore della causa, procedeva alla nomina di un CTP nella persona del dott. Giuseppe Cardelli (Provvedimento n. 01/2025 del 30.4.2025);
- in data 02 dicembre 2025 (prot. 3594-2025) veniva acquisita agli atti dell'Ente la Consulenza Tecnica di Parte a firma del dott. Cardelli, resa dopo l'esame degli atti;
- tale documento, in relazione ai rapporti intercorsi tra l'Ente e la soc. **OMISSIS** oggetto di contenzioso, conclude come segue: *i crediti dell'E.A.R. Teatro di Messina ammontano a complessivi Euro 83.264,46 (al netto di interessi e spese accessorie) e sono dovuti in quanto si riferiscono ai rapporti negoziali regolarmente deliberati dall'Ente; la compensazione richiesta dalla società **OMISSIS** per complessivi Euro 108.171,91 non è dovuta in quanto gli importi di Euro 61.829,60 ed Euro 18.393,35 attengono ad importi già conteggiati nella determinazione dei crediti dell'Ente di Euro 83.264,46 di cui al D.I. n. 1526/2022; gli importi di Euro 24.598,16 ed Euro 3.007,30 si riferiscono ad attività extra contrattuali non comprese negli accordi negoziali deliberati dagli Organi dell'Ente - è esclusa per la normativa riportata nel capitolo II.2 (della relazione medesima);*



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

IL PRESIDENTE

Premesso che

- con contratto stipulato nel mese di ottobre 2016 l'Ente ha affidato alla società " **OMISSIT** " per la durata di anni uno, durata prorogata per ulteriori mesi otto con successivo "contratto di proroga tecnica" stipulato nel mese di ottobre 2017, il servizio per la gestione della biglietteria informatizzata;
- gli accordi contrattuali e le modalità di gestione del servizio prevedevano che la società avrebbe incassato i proventi derivanti dalla vendita, attraverso tutti i canali di cui la società disponeva, dei titoli di accesso agli eventi organizzati/prodotti dall'Ente e che, a fronte del servizio reso, il corrispettivo in favore della stessa la società sarebbe stato determinato dal "diritto di prevendita" applicato ad ogni titolo venduto;
- secondo le previsioni contrattuali, "gli incassi effettuati dal circuito **OMISSIT** attraverso tutti i canali di vendita specificati al punto 5 e come risultanti dal modello C1 Siae, verranno versati al netto di tutti i diritti di prevendita maturati tramite bonifico bancario intestato all'Ente (...)" ;
- i contratti stipulati, compreso quello relativo alla proroga tecnica, alla voce "Incassi e pagamenti" prevedevano che **OMISSIT** alla fine di ogni mese avrebbe dovuto versare all'Ente gli incassi realizzati per la vendita nel circuito on-line di biglietti e abbonamenti;
- nell'anno 2014 l'Ente ha stipulato una Convenzione con il Comune di Barcellona P. di Gotto finalizzata alla gestione della Stagione artistica 2014/2015 del Teatro comunale Placido Mandanici e sempre avuto riguardo alla gestione del Teatro Mandanici, il 29.1.2016 il Comune di Barcellona e l'EAR Teatro di Messina hanno stipulato una ulteriore convenzione per "la Stagione 2015/2016 fino alla data del 6 marzo 2016";
- avuto riguardo alla gestione dei servizi di biglietteria e accoglienza connessi alla Stagione teatrale del Teatro Mandanici l'Ente ha concluso un accordo con la società " **OMISSIT** " che, rispetto alla durata, prevedeva: "i servizi alle condizioni sopraesposte sarà offerto fino alla durata della convenzione tra l'EAR ed il Comune di Barcellona P.G.";
- l'accordo sottoscritto altresì prevedeva: "gli incassi maturati al netto dei servizi e della SIAE verrà versato nelle casse dell'Ente ogni fine settimana con una rendicontazione dettagliata e l'originale delle fatture SIAE regolarmente quietanzate.....";
- a partire dal mese di Gennaio 2017, la società **OMISSIT** si è resa contrattualmente inadempiente omettendo di versare gli incassi incamerati in relazione alla vendita online dei titoli di accesso agli spettacoli organizzati dall'Ente, sia presso la propria sede che presso il Teatro Mandanici (per il periodo gennaio/febbraio 2016);
- nonostante i solleciti e le lettere di messa in mora, la società **OMISSIT** rimaneva inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti avuto riguardo al versamento degli incassi di pertinenza dell'Ente Teatro;
- nell'anno 2022 l'Ente, in esito alla procedura monitoria avviata per il recupero del credito vantato, otteneva il D.I. n° 1526/2022 (per l'importo complessivo di Euro 83.264,43) che tuttavia non risultava munito della provvisoria esecuzione "avuto riguardo alla natura del credito ed alla opportunità del preventivo contraddittorio";
- in data 20.01.2023, la società **OMISSIT** notificava atto di citazione in opposizione al D.I. con domanda riconvenzionale, adducendo di aver trattenuto le somme ingiunte a titolo di compensazione con propri crediti, relativi a prestazioni fatturate dall'opponente nel periodo 2014-2016 (per euro 89.728,56 per sorte capitale ed euro 53.038,49 per interessi moratori di cui al D. lgs. 231/2002, per la complessiva somma di euro 142.767,05) e spiegando domanda riconvenzionale in relazione a presunti ulteriori Euro 24.907,45 oltre interessi moratori (come sopra calcolati) asseritamente ancora dovuti dall'Ente al netto delle compensazioni effettuate;



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

- che risulterebbe soltanto da definire la destinazione degli importi di Euro 50,00 ed Euro 293,50 per le motivazioni espresse a pagina 16 della citata Relazione prot. 3594-2025;
- dalla nota a firma del dott. Accordino, assunta al n. 1039 del protocollo generale in data 10.3.2026, emerge che lo stesso, analizzata la CTP del dott. Cardelli, *rimanda integralmente alle conclusioni della Relazione depositata agli atti e in merito alla Mediazione n. 03/2024 rimanda integralmente ai punti 2) e 3) della Relazione e conseguentemente il dare/avere tra le parti risulta con una differenza a favore de Il Botteghino per Euro 52.346,02;*
- in data 26 marzo (prot. 1277/2026) l'avv. Cardile riscontrava la richiesta di una *relazione riepilogativa e valutativa delle risultanze emerse* in ordine alle relazioni tecniche depositate dal CTU e dal CTP, formalizzata dall'Ente con nota prot. 1132/2026;
- ~~detto riscontro evidenzia che l'Ausiliario tecnico si è limitato ad una verifica contabile di~~
fatture/pagamenti reciproci senza entrare nel merito della questione giuridica sin dall'origine eccepita dall'Ente, ovvero l'assenza di atti e comunicazioni formali di affidamento di prestazioni che Il Botteghino asserisce di aver reso in favore dell'Ente;
- a seguito del deposito della C.T.U., la società **OMISSIS** all'incontro di Mediazione tenutosi in data 09 aprile 2026, formulava proposta di definizione della controversia a fronte del versamento, da parte dell'Ente, di Euro 30.000,00 oltre la concessione delle strutture del Teatro per n. 10 spettacoli;
- al successivo incontro di mediazione in data 11.6.2026, l'Ente rifiutava la proposta della controparte e produceva ulteriori note critiche a firma del dott. Cardelli, chiedendo la trasmissione delle stesse al dott. Accordino per la risposta alle stesse, che evidenziavano errori e contraddizioni nella C.T.U.;

Dato atto che in data 16 giugno u.s., in esito al suddetto incontro, il Mediatore ha formulato una propria proposta conciliativa (ns. prot. 2184/2026) articolata nei seguenti termini:

1. L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina corrisponderà alla società **OMISSIS** la somma complessiva di euro 28.000,00 (ventottomila/00), a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni pretesa economica oggetto della controversia.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo.
3. La società **OMISSIS** li rinuncerà integralmente:
 - alla residua parte del credito vantato;
 - agli interessi moratori maturati e maturandi;
 - ad ogni ulteriore domanda o pretesa connessa ai fatti oggetto del procedimento.
4. L'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina concederà alla società **OMISSIS** l'utilizzo gratuito del Teatro per n. 5 eventi da realizzarsi entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, secondo modalità e date da concordare tra le parti compatibilmente con la programmazione dell'Ente.
5. Le spese della procedura di mediazione saranno compensate tra le parti.
6. Le spese legali sostenute dalle parti nel giudizio e nella procedura di mediazione resteranno integralmente compensate.

Che i termini per manifestare l'accettazione o il rifiuto della proposta sono fissati in giorni venti dalla data del 16 giugno c.a.;

Che l'avv. Cardile nel comunicare la proposta del Mediatore ha altresì richiamato il proprio parere, già espresso in precedenza, in merito alla fondatezza, in punto di diritto, delle eccezioni mosse in sede giudiziale, evidenziando che, pur non essendo del tutto prevedibile l'orientamento del Giudicante, ai fini della valutazione della proposta del Mediatore, non si può sottacere che la stessa:

- non tiene debito conto delle eccezioni formulate dall'Ente in merito all'assenza di formali provvedimenti autorizzativi a supporto delle fatture emesse dalla società;
- non tiene in considerazione i primi rilievi alla C.T.U. in ordine alla carenza di documentazione ed altresì i successivi rilievi in merito ad errori di conteggio e contraddizioni formulati a cura del dott. Cardelli, CTP;
- non si discosta molto dalla proposta formulata da controparte (Euro 30.000,00 + concessione spazi per n. 10 spettacoli) già rifiutata dall'Ente;

Considerato che i principi inderogabili per una pubblica amministrazione, riguardo agli impegni e alle spese, prevedono che le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive devono essere registrate nel bilancio e imputate all'esercizio in cui vanno a scadenza, che è necessario un impegno contabile registrato sul bilancio di previsione e attestazione della copertura finanziaria, che per le spese è fondamentale avere



E.A.R. TEATRO DI MESSINA

un contratto scritto e un formale impegno di spesa preventivo e che la pubblica amministrazione deve garantire la trasparenza e il controllo della spesa, evitando spese non autorizzate;

Tenuto conto degli esiti favorevoli all'Ente di giudizi aventi ad oggetto la medesima fattispecie, ovvero prestazioni e servizi resi in assenza di formali atti di affidamento;

Sentito il Sovrintendente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie;

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995;
- lo Statuto, D.A. n° 764 in data 05.05.2021;
- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la l.r. 21 maggio 2019 n. 7;
- la l.r. 15 maggio 2000 n. 10;
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Regolamento di Contabilità adottato dall'Ente con deliberazione del C.S. n. 13 in data 06.10.2023;
- il D.D.G. n° 949/58 del 30.03.2026 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio pluriennale 2026-2028 adottato dal CdA con Deliberazione n. 20 in data 19.3.2026;

PROPONE

- 1) la premessa si intende qui richiamata e forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto dei contenuti della proposta formulata, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 3/2024, dal Mediatore dott. Natale Capone e formalizzata con pec n. 2184 in data 16/06/2026, e manifestare la volontà dell'Ente di non accettare la stessa, in considerazione delle osservazioni espresse in premessa, ovvero:
 - la proposta non tiene in alcun conto le eccezioni spiegate dall'Ente, relative alla mancanza di qualsiasi provvedimento autorizzativo alle prestazioni dedotte dalla società **OMISSIS**;
 - lo stesso c.t.u. ha sottolineato nella sua relazione la carenza di qualsiasi autorizzazione o accettazione da parte dell'Ente in relazione alle prestazioni dedotte da controparte, pur conteggiando le stesse nella sua ricostruzione contabile;
 - una eventuale accettazione della proposta non potrebbe che porsi in contrasto con i principi inderogabili per mantenere la correttezza e la responsabilità nella gestione finanziaria delle pubbliche amministrazioni;
 - la proposta non tiene in alcuna considerazione né i rilievi più volte formulati alla c.t.u. a cura del consulente di parte dell'Ente, dott. Cardelli, attinenti anche al mero aspetto contabile e ricostruttivo, né alle seconde note critiche redatte dal Dott. Cardelli che ha ribadito persino la sussistenza di errori di conteggio e palesi contraddizioni nella relazione di consulenza;
 - la proposta, altresì, risulta quasi del tutto corrispondente a quella già formulata dalla controparte all'incontro di mediazione del 9/4/2026, non accettata dall'Ente Teatro per le medesime motivazioni sopra esposte;
- 3) dare mandato all'avv. Cardile di manifestare, in nome e per conto dell'Ente, la non accettazione della proposta formulata dal Mediatore, dott. Natale Capone, nell'ambito del procedimento di Mediazione n. 3/2024 Ente Teatro vs. **OMISSIS**;
- 4) dare mandato al Dirigente di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente atto.

ENTE AUTONOMO REGIONALE
"TEATRO DI MESSINA"
Il Presidente
Dott. Crazio Miloro